

A cura dello Studio F. Ghiglione e A. Ghio

FISCO

GENERA PLUSVALENZA IMPONIBILE ANCHE LA VENDITA DI UN IMMOBILE CHE HA GODUTO DI INTERVENTI TRAINANTI SU PARTI COMUNI DELLO STABILE (AGENZIA DELLE ENTRATE - CIRC. MINISTERIALE N. 12/E DEL 13 GIUGNO 2024)

L'articolo 1 delle legge di Bilancio 2024 ha introdotto una nuova ipotesi di plusvalenza immobiliare imponibile, che riguarda le cessioni di immobili oggetto di interventi agevolati di cui al dl n. 34/2020 (Superbonus) entro i dieci anni dalla fine degli interventi agevolati. La norma prevede l'esclusione degli immobili acquisiti per successione e di quelli adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei dieci anni antecedenti la cessione o, qualora tra la data di acquisto o costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a dieci anni, per la maggior parte di tale periodo. La circolare ministeriale precisa che la norma non distingue fra tipologie di interventi (trainanti e trainati) e fra percentuale di detrazione riconosciuta per gli stessi. Pertanto, si precisa, anche la cessione della singola unità immobiliare in cui siano stati agevolati, in tutto o in parte, interventi trainati genera plusvalenza imponibile.

TASSAZIONE SEPARATA PER LE INDENNITÀ RICONOSCIUTE AI DIPENDENTI PER LA PERDITA DEL LAVORO (AGENZIA DELLE ENTRATE - RISP. INTERPELLO N. 130 DEL 6 GIUGNO 2024)

Gli indennizzi per la perdita del lavoro, riconosciuti ai lavoratori dipendenti, che vanno a compensare, in via integrativa o sostitutiva, la mancata percezione di redditi da lavoro, ovvero mancato guadagno, hanno la medesima natura del reddito non conseguito (cd. lucro cessante) e, conseguentemente, vanno ricompresi nel reddito complessivo del soggetto percipiente e assoggettati a tassazione. Secondo l'Agenzia delle entrate, l'indennizzo in sostituzione del reddito da lavoro dipendente potrà essere tassato separatamente, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b) del Testo Unico, nel rispetto di quanto previsto dalla norma.

CREDITO D'IMPOSTA IMPIANTO COMPOSTAGGIO – PRONTO IL CODICE TRIBUTO (AGENZIA DELLE ENTRATE - RISOL. MINISTERIALE N. 29 DEL 12 GIUGNO 2024)

È stato istituito il codice tributo per la compensazione con modello F24 del credito d'imposta per le spese sostenute per l'installazione e messa in funzione degli impianti di compostaggio presso i centri presenti in Campania, Molise, Sicilia, Calabria, Basilica e Puglia. Il tax credit può essere compensato utilizzando il codice tributo "6860" denominato "Credito di imposta impianti di compostaggio – articolo 1, commi da 831 a 834, della legge 30 dicembre 2021, n. 234".

CREDITO D'IMPOSTA IMPIANTO COMPOSTAGGIO AL 100% (AGENZIA DELLE ENTRATE - PROV. N. 260004 DEL 7 GIUGNO 2024)

L'Agenzia delle entrate ha stabilito pari al 100% dell'ammontare indicato nell'istanza di richiesta il credito d'imposta compostaggio, di cui all'articolo 1, commi da 831 al 834 delle legge 234/2021.

BONUS SPECIALE PER INVESTIMENTI NEL MEZZOGIORNO: LE RICHIESTE PER LE SPESE DEL 2024 SI PRESENTANO FINO AL 12 LUGLIO (AGENZIA DELLE ENTRATE - PROV. N. 262747 DELL'11 GIUGNO 2024)

Le imprese che investono o che, in corso d'anno, hanno già investito in beni strumentali, da destinare a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella Zes unica del Sud Italia, possono richiedere all'Agenzia delle entrate, fino al 12 luglio, il bonus speciale per il Mezzogiorno, istituito dal decreto legge n. 124/2023. Con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate è stato approvato il nuovo modello di comunicazione, con le relative istruzioni e le modalità di trasmissione, che le imprese sono tenute a presentare per beneficiare dell'agevolazione. La comunicazione per le spese sostenute o da sostenere quest'anno potrà essere inviata, dal beneficiario o da un soggetto incaricato, esclusivamente in via telematica, tramite il software "ZES UNICA", che sarà disponibile sul sito internet dell'Agenzia a partire da mercoledì 12 giugno. Entro dieci giorni dal termine di presentazione delle comunicazioni, verrà emanato un secondo provvedimento che individua la percentuale di agevolazione effettivamente spettante. A decorrere dal giorno successivo tale decreto, è possibile fruire del credito d'imposta per la quota corrispondente agli investimenti già realizzati alla data di invio della comunicazione, per i quali è stata rilasciata la certificazione richiesta e sono state ricevute le relative fatture elettroniche. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

AUTOTRASPORTATORI – DEDUZIONE FORFETTARIA 2024 (MEF - COMUNICATO STAMPA N. 74 DEL 10 GIUGNO 2024)

Il Mef, con proprio comunicato stampa, ha stabilito in euro 48 la deduzione forfettaria giornaliera riconosciuta agli autotrasportatori, per l'anno d'imposta 2023, per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore oltre il comune in cui ha sede l'impresa. La deduzione all'interno del comune è ridotta a euro 16,80. L'importo giornaliero deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi 2024 per l'anno 2023, nel quadro RG rigo RG 22 codice 16 e 17 o nel rigo RF55 codici 43 e 44.

SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE: LE RICHIESTE DEL CREDITO D'IMPOSTA DEL PRIMO TRIMESTRE 2023 SI PRESENTANO ENTRO IL 10 AGOSTO 2024 (DIPARTIMENTO DELLO SPORT – COMUNICATO STAMPA DELL'11 GIUGNO 2024)

C'è tempo fino al 10 agosto 2024 per presentare le richieste per il riconoscimento del credito d'imposta relativo alle sponsorizzazioni sportive, di cui all'articolo 9 del dl 4/2022, per gli

investimenti effettuati nel primo trimestre 2023. Le istanze dovranno essere presentate tramite la piattaforma online del dipartimento dello Sport. Il contributo non potrà essere superiore a euro 10.000 per ogni richiedente e, comunque, pari al 50% degli investimenti effettuati nel corso del 1° trimestre 2023.

DICHIARAZIONE IVA INVIATA PARZIALMENTE O ASSENTE: L'AGENZIA INVIA LE LETTERE DI COMPLIANCE (AGENZIA DELLE ENTRATE - PROV. N. 264078 DEL 12 GIUGNO 2024)

Sulla base delle informazioni ricavabili per mezzo delle fatture elettroniche, l'Agenzia delle entrate invierà una lettera di compliance ai contribuenti che non hanno presentato o hanno presentato in forma incompleta, entro il 30 aprile scorso, la dichiarazione Iva 2024 per il 2023. Le comunicazioni saranno trasmesse per Pec e saranno comunque visibili dal cassetto fiscale del contribuente. I destinatari delle comunicazioni potranno regolarizzare la propria posizione con l'istituto del ravvedimento operoso.

È POSSIBILE PRESENTARE AL CATASTO UN'ISTANZA IN CARTA LIBERA PER LA RIUNIONE DELL'USUFRUTTO (AGENZIA DELLE ENTRATE - FAQ SUCCESSIONI DEL 10 MAGGIO 2024)

È possibile presentare un'istanza in carta libera all'Agenzia dell'entrate per la riunione di usufrutto. Si tratta del caso in cui, per esempio, il de cuius, per uno stesso immobile, compare sia come usufruttuario che come nudo proprietario.